

# Allegato

Schema di

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

La **Regione Lazio** (nel seguito denominato “Regione”), con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 212, 00145, (Codice Fiscale 80143490581), nella persona del Presidente Nicola Zingaretti, domiciliato per la carica presso la suindicata sede

**E**

l'**Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile** (nel seguito denominata “ENEA” o “Agenzia”), con sede legale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, n. 76, 00196, (Codice Fiscale 01320740580 – Partita IVA 00985801000), nella persona del Commissario, Ing. Giovanni Lelli, domiciliato per la carica presso la sede dell’Agenzia.

(ENEA e Regione Lazio nel seguito, singolarmente, anche la “Parte” e, congiuntamente, anche le “Parti”)

### **PREMESSO CHE:**

La **Regione Lazio**:

- esercita i propri poteri secondo quanto previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dal proprio Statuto, in conformità alle linee di indirizzo contenute nei documenti e negli strumenti di programmazione regionale dei diversi settori nonché in conformità allo Statuto della Regione Lazio, approvato con legge statutaria n.1 dell’11/11/2004;
- nell’ambito dei poteri esercitati, assegna particolare rilevanza alla promozione dello sviluppo economico sostenibile, riconosciuto come scelta strategica fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi indicati dall’Unione Europea per il 2020;
- favorisce, in particolare, la nascita di imprese innovative e stimola i processi di innovazione all’interno delle imprese e delle Pubbliche Amministrazioni, presenti sul proprio territorio, in direzione della *Green Economy*, anche attraverso l’alta formazione e la formazione continua;

- è interessata, altresì, al fine di conseguire l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, a promuovere collaborazioni di ricerca internazionale tra imprese ed Enti di ricerca operanti nel suo territorio e analoghi organismi internazionali.

#### **L'ENEA:**

- con l'Art. 37 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009 è stata istituita come Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico Sostenibile - ENEA, finalizzata alla ricerca e all'innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile;
- in virtù dell'Art. 4 del d.lgs 30 maggio 2008, n. 115, "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", riveste le funzioni di Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica;
- attraverso le Unità Tecniche dell'Agenzia, svolge attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione delle tecnologie delle fonti rinnovabili e di tecnologie avanzate per l'energia, l'ambiente, l'industria ed i sistemi agro-alimentari, collaborando con le aziende, la Pubblica Amministrazione e gli utenti per la messa a punto di prodotti competitivi e per la loro diffusione nel mercato, nell'intento di contribuire a ridurre le emissioni e la dipendenza energetica del Paese;
- dispone, nel territorio della Regione Lazio, di due Centri di Ricerca:
  - il CENTRO RICERCHE CASACCIA è il più grande Centro di Ricerca dell'ENEA e si caratterizza per il complesso di laboratori e impianti sperimentali e dimostrativi a supporto dei programmi di ricerca;
  - il CENTRO RICERCA FRASCATI è uno dei maggiori Centri di ricerca a livello nazionale e internazionale dedicato allo studio e allo sviluppo nei campi della fusione nucleare, delle sorgenti laser e degli acceleratori di particelle;
- l'ENEA detiene conoscenze e risorse strumentali scientifiche e tecnologiche che costituiscono un patrimonio nazionale di riferimento per la ricerca e l'innovazione nei settori dell'energia e dello sviluppo economico sostenibile.

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

##### **(Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

#### **Art. 2**

##### **(Disciplina dei rapporti tra le Parti)**

I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- nel presente Protocollo d'Intesa;
- nei singoli Atti esecutivi, di cui al successivo art. 7, stipulati in esecuzione dello stesso Protocollo d'Intesa;
- in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa;
- nella disciplina che regola il funzionamento della Regione Lazio e dell'ENEA.

#### **Art. 3**

##### **(Oggetto)**

La Regione Lazio e l'ENEA, nell'ambito dei compiti e delle funzioni attribuite loro dalle vigenti leggi, concordano di cooperare per l'attuazione di iniziative finalizzate a promuovere la programmazione, l'innovazione e la formazione a favore dello "sviluppo sostenibile" nel Lazio, con particolare riguardo all'energia ed all'ambiente. Una prima classificazione di linee di attività – solo indicativa in quanto le Parti concordano di demandare al Comitato di indirizzo strategico, previsto nel successivo art. 6, il compito di individuare e definire i temi relativi ai programmi oggetto dei singoli Atti esecutivi, è la seguente.

1. ***Supporto alla programmazione regionale.*** Tale linea può comprendere:

- la partecipazione ENEA all'elaborazione dei documenti di programmazione in campo energetico ed ambientale, anche secondo l'approccio della *smart specialisation*. Tutte queste attività sono strettamente collegate alla programmazione europea 2014-2020 e

potranno essere supportate, laddove necessario ed in forma sinergica, dai rispettivi uffici di Bruxelles;

- la redazione dei documenti tecnico-scientifici che costituiranno il nuovo piano energetico regionale;
- le attività di supporto tecnico-scientifico alla Regione Lazio per la definizione delle strategie e delle azioni della nuova programmazione 2014-2020;
- la valutazione integrata degli impatti economici e ambientali (emissioni di GHG) di piani e programmi con particolare riferimento a quelli cofinanziati con Fondi UE;
- la creazione di una rete regionale di centri per le innovazioni tecnologiche in materia di ambiente e sviluppo sostenibile con laboratori di incubazione, dimostrazione e collaudo, aperti alle imprese ed ai consumatori;
- la realizzazione di studi per individuare le principali filiere produttive strategiche nonché gli strumenti tecnologici e normativi più idonei per favorire lo sviluppo della “green economy” e dell’occupazione “verde” a supporto della sostenibilità e competitività del sistema produttivo della Regione Lazio;
- la redazione dei documenti tecnico-scientifici che costituiranno il Piano d’Azione regionale del GPP;

2. **Formazione e Sostegno alle PA e alle imprese**, finalizzata ad aumentare l’occupazione e le risorse umane innovative nel sistema regionale:

- Scuola delle Energie (Polo formativo Energie ENEA/Regione Lazio), che possa formare le strutture amministrative regionali e locali anche sulla base di appositi accordi con l’ANCI;
- Supporto allo sviluppo di un Programma regionale di Alfabetizzazione energetica da affiancare agli strumenti di Programmazione e Pianificazione energetica regionale;
- Affiancamento tecnico formativo alle strutture tecniche di Regione e altri enti locali nell’adeguamento alla normativa comunitaria e nazionale in materia di ambiente e sviluppo sostenibile e per programmazione comunitaria 2014-2020;
- Supporto alla definizione e gestione di progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo e di attività finalizzate a favorire l’accesso di PMI a servizi specialistici, alla ricerca e all’innovazione in materia di fonti rinnovabili, efficienza energetica,

ambiente, ed altre tecnologie innovative;

- Sostegno alle imprese e agli enti locali presso il Centro Ricerche Casaccia e le altre strutture della Regione Lazio (Sportello Kyoto, incubatori di BIC Lazio, ecc.): ENEA metterà a disposizione dei *partner* (imprese, pubblica amministrazione locale, consorzi), interessati a sviluppare con ENEA i progetti generati in virtù del presente accordo, spazi per uffici, laboratori e attività di sostegno tecnico specializzato sulle materia oggetto del presente protocollo;

3. ***Progetti pilota per un programma regionale “Centri pubblici a Zero Emissioni”***: ENEA può contribuire a promuovere e sviluppare una linea di attività finalizzata a rendere i Centri pubblici nel Lazio (ed eventuali altri importanti complessi pubblici) a “emissioni zero” attraverso l’integrazione di interventi in fonti rinnovabili (FER) ed in efficienza energetica (EE), nonché con l’ottimizzazione del ciclo dei rifiuti e la gestione sostenibile delle acque.

Resta inteso che le attività verranno impostate di concerto tra le Parti e improntate alla più ampia collaborazione. Le citate Parti si riservano di promuovere la partecipazione di altri Enti locali, delle Imprese Pubbliche e Private, delle Agenzie regionali e provinciali, delle società controllate da ENEA (per gli aspetti organizzativi delle singole attività di informazione, formazione, promozione), degli Enti ed Istituti di ricerca e loro consorzi, delle Università, nonché delle forze sociali, presenti nella Regione, alle attività oggetto del presente Protocollo, attraverso la sottoscrizione, da parte dei citati Soggetti, di specifici Atti esecutivi, di cui al successivo art. 7.

#### **Art. 4**

##### **(Durata e recesso)**

Il presente Protocollo d’Intesa avrà una durata pari a 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata potrà essere prorogata per un periodo pari a 4 (quattro) anni, previo accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire 3 (tre) mesi prima della data di scadenza.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo d’Intesa dando un preavviso scritto all’altra Parte di almeno 60 (sessanta) giorni.

## **Art. 5**

### **(Oneri finanziari e Costi)**

Il presente Protocollo d'Intesa non comporta flussi finanziari tra le Parti.

Ciascuna Parte sopporta i costi di propria competenza relativi alla collaborazione prevista dal presente atto.

## **Art. 6**

### **Comitato di Indirizzo Strategico e Segreteria Tecnica**

Al fine di coordinare e programmare le iniziative di cui al presente Protocollo d'Intesa è istituito un Comitato di indirizzo strategico con il compito di individuare e definire i temi relativi ai programmi oggetto dei singoli Atti esecutivi di cui al successivo art. 7 nonché con il compito di esercitare l'attività di controllo in ordine alla corretta esecuzione del presente Protocollo d'Intesa.

In relazione ai temi individuati potranno essere formulate proposte congiunte alle Pubbliche Amministrazioni Centrali, alla Commissione dell'Unione Europea, nell'ambito degli strumenti e delle procedure esistenti o ad altri Soggetti Esterni potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.

Il Comitato è composto da quattro membri, due di nomina del Direttore Regionale della Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, di cui uno con funzioni di Presidente, e due nominati dall'ENEA. Ciascuna Parte comunicherà per iscritto entro 30 giorni dalla stipulazione del presente Protocollo i nominativi dei propri rappresentanti all'altra Parte. Il Comitato è validamente costituito solo quando sono presenti tutti i suoi membri e/o membri formalmente delegati. Le deliberazioni del Comitato sono assunte all'unanimità.

Per la trattazione di specifici argomenti, il Comitato di indirizzo strategico potrà avvalersi del supporto di dipendenti o consulenti dell'ENEA e della Regione Lazio o di altre strutture ad essa collegate, aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

Per l'esercizio della sua attività, il Comitato si avvale di una Segreteria tecnica costituita da un funzionario dell'ENEA e da un rappresentante della Regione Lazio.

Le nomine e le sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo strategico e della Segreteria tecnica potranno essere effettuate, di volta in volta, da ciascuna Parte, la quale dovrà

dare tempestivamente comunicazione per iscritto all'altra.

Il Comitato, inoltre, in relazione alle specifiche finalità del presente Protocollo d'Intesa:

- predisporre gli Atti esecutivi di cui al successivo art. 7, da sottoporre all'approvazione delle Parti;
- esprimere valutazione sui risultati conseguiti nell'attuazione dei singoli Atti esecutivi di cui al successivo art. 7;
- valuta le proposte relative alle eventuali modifiche nonché alle integrazioni ed estensioni del presente Protocollo d'Intesa ai Soggetti di cui al precedente art. 3 da sottoporre all'approvazione delle Parti.

Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di voto, i componenti della Segreteria tecnica e, di volta in volta, i Responsabili dei singoli Atti esecutivi, conclusi in esecuzione del presente Protocollo d'Intesa.

Il Comitato si riunisce di norma con cadenza semestrale. La convocazione, il relativo ordine del giorno e la sede della riunione sono comunicati, a cura della Segreteria tecnica, almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione, salvo motivi di particolare urgenza.

La Segreteria tecnica:

- provvede all'istruttoria di tutte le questioni da sottoporre all'approvazione del Comitato stesso;
- cura la preparazione delle riunioni del Comitato e ne redige il relativo verbale;
- cura i rapporti con i Soggetti Responsabili degli Atti esecutivi, di cui al successivo art. 7, per la definizione delle istruttorie da sottoporre al Comitato.

Il funzionamento del Comitato, nonché della Segreteria tecnica, non comportano oneri diretti a carico delle Parti.

## **Art. 7**

### **(Atti esecutivi)**

Le Parti provvederanno a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa attraverso la stipulazione di specifici Atti esecutivi.

Nell'ambito dei predetti Atti dovranno essere puntualmente indicati:

- le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;

- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- l'ammontare dei costi e delle eventuali entrate, nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- il personale coinvolto;
- il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse e la ripartizione delle relative *royalties*;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
- i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli Atti esecutivi.

Gli Atti esecutivi verranno approvati da entrambi i soggetti firmatari del presente protocollo.

#### **Art. 8**

##### **(Relazione sullo stato di attuazione del Protocollo d'Intesa)**

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato di indirizzo strategico, di cui al precedente articolo 6, predisporrà una relazione sullo stato di attuazione del presente Protocollo che sarà inviata a ciascuna Parte ed agli altri Soggetti firmatari degli Atti esecutivi.

#### **Art. 9**

##### **(Riservatezza)**

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente Protocollo d'Intesa, di cui siano venute, in qualsiasi modo a conoscenza.

#### **Art. 10**

##### **(Trattamento dei dati)**

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'attività di collaborazione in qualunque modo

riconducibili al presente Protocollo d'Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003.

**LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Roma, .....,.....

Per l'**ENEA**

Il Commissario

Ing. Giovanni Lelli

Per la **Regione Lazio**

Il Presidente

Nicola Zingaretti